



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 25 febbraio 2003

Deliberazione n.9/2003

**OGGETTO: PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI ZONE VULNERABILI
DA PRODOTTI FITOSANITARI
PARERE DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' DI BACINO
(artt.19, comma 3, e 20 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152).**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, recante "*attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari*";
- in particolare, l'art.5, commi 20 e 21 del suddetto Decreto legislativo
- il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante "*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/276/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, gli articoli 19 (recante "*Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*") e 20 (recante "*Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili*") del suddetto Decreto legislativo;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 29 - 6865 del 5 agosto 2002, adottata ai sensi del suddetto art.20 del D. Lgs. n.152/1999 e recante la "*Prima individuazione di aree vulnerabili da prodotti fitosanitari*";

PREMESSO CHE:

- l'art.5, comma 21, del D. lgs 17 marzo 1995, n.194 stabilisce che il Ministro dell'ambiente definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, in cui le Regioni e le Province autonome possono chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego di tali sostanze, ai sensi del comma 20 del medesimo articolo;



- l'art.20 del Decreto Legislativo 152/99 dispone, fra l'altro, che le Regioni procedano ad una prima identificazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui al citato art.5, comma 21 del Decreto Legislativo 194/1995;
- il suddetto articolo 20 prevede, in particolare, che tale prima individuazione avvenga sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 7/B del Decreto legislativo 152/99 e secondo le modalità previste dall'art.19 del Decreto medesimo;
- ai sensi del comma 3 del summenzionato articolo 19, la Regione, procede all'identificazione di aree vulnerabili, "sentita l'Autorità di bacino";

CONSIDERATO CHE:

- in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle norme di cui in premessa la Regione Piemonte, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29 - 6865 del 5 agosto 2002, ha provveduto alla prima individuazione delle aree vulnerabili rispetto alle quali sia possibile richiedere al Ministro per la Sanità l'applicazione di limitazioni o esclusioni di impiego anche temporanee, nonché di particolari periodi di trattamento per prodotti fitosanitari autorizzati, ai sensi dell'art.5, commi 20 e 21 del Decreto legislativo 194/1995;
- successivamente, la Regione medesima ha trasmesso detta DGR n.29 - 6865 all'Autorità di bacino del fiume Po, per l'espressione di un parere ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del citato decreto legislativo n.152/1999;

ACQUISITO

- il parere favorevole del Comitato tecnico sulla suddetta DGR, espresso nella seduta del 3 dicembre 2002;

RITENUTO

di esprimere, pertanto, parere favorevole circa la suddetta DGR della Regione Piemonte;


per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART.1

Si esprime parere favorevole in relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.29 - 6865 del 5 agosto 2002, ai sensi dell'art.19, comma 3 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Il Segretario Generale
(Dott. Michele Presbitero)



Il Presidente
(On. Altero Matteoli)

